



**Politecnico
di Torino**

Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo e il regime delle incompatibilità per i professori e i ricercatori

***Approvato dal Senato Accademico del 16 marzo 2022
Emanato con D.R. n. 344 del 21 aprile 2022
In vigore dal 2 maggio 2022***



INDICE

- Art. 1 (Oggetto e principi generali)
- Art. 2 (Conflitto di interesse)
- Art. 3 (Attività incompatibili)
- Art. 4 (Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione per i Professori e Ricercatori a tempo pieno)
- Art. 5 (Attività compatibili e soggette ad autorizzazione per i Professori e Ricercatori a tempo pieno)
- Art. 6 (Attività compatibili e soggette ad autorizzazione ed attività libere per i Professori e Ricercatori a tempo definito)
- Art. 7 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)
- Art. 8 (Reclami)
- Art. 9 (Vigilanza e sanzioni)
- Art. 10 (Norme finali e transitorie)

Art. 1

(Oggetto e principi generali)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 della Legge 240/2010 e dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001:
 - a) le attività incompatibili con lo status di Professore e Ricercatore universitari, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
 - b) le attività compatibili con lo status di Professore e Ricercatore universitari, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, le quali possono essere svolte liberamente;
 - c) le attività compatibili con lo status di Professore e Ricercatore universitari, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, le quali possono essere svolte previa autorizzazione e ne disciplina i criteri e le procedure connesse con il suo rilascio.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano gli incarichi esterni, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, sia a titolo gratuito sia retribuiti.
3. Il Politecnico di Torino, nel rispetto della normativa vigente, considera gli incarichi esterni uno strumento efficace di attuazione della terza missione, favorendo la diffusione della conoscenza, la crescita dei docenti e l'impatto sociale, economico e culturale dell'Ateneo.
4. Attraverso procedure informative dedicate, il Politecnico di Torino verifica costantemente l'adempimento dei compiti istituzionali dei propri docenti. Ai professori e ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, che non hanno assolto e rendicontato i propri compiti istituzionali nei confronti



dell'Ateneo è in ogni caso precluso lo svolgimento di ogni incarico esterno.

Art. 2

(Conflitto di interesse)

1. Ai Professori e Ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività e assumere incarichi esterni, anche non retribuiti, in concorrenza o in conflitto di interesse, anche soltanto a livello potenziale, oggettivo o soggettivo, diretto o indiretto, con l'Ateneo.
2. La disciplina di cui al precedente comma si applica anche per lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari di Ateneo, come previsto dal regolamento vigente in materia.
3. Sono vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del Logo di Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal Professore o Ricercatore.
4. È vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.
5. Configura, in ogni caso, una situazione di conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.
6. I professori e Ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, comunicano tempestivamente all'Ateneo eventuali situazioni di conflitto di interesse sopraggiunte durante lo svolgimento degli incarichi e sono tenuti a cessare immediatamente dagli stessi.
7. L'incarico deve essere svolto al di fuori dell'attività di servizio e non deve comportare costi e oneri per l'Ateneo ovvero l'impegno di sue risorse, umane e strumentali.

Art. 3

(Attività incompatibili)

1. La posizione di Professore e Ricercatore è incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 1, lettera a);
 - b) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari come previsto dal successivo art. 5, comma 2, lettera g);
 - c) l'assunzione di cariche di società costituite a fine di lucro, salvo quanto previsto dal successivo art. 5;



- d) lo svolgimento di attività contrarie allo Statuto, al Codice Etico e di comportamento e ai relativi principi.
2. La posizione di Professore e Ricercatore in regime di tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di attività extraistituzionali con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità. I Professori e Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali o di lavoro autonomo, anche continuativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente art. 2.

Art. 4

(Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione per i Professori e Ricercatori a tempo pieno)

1. I Professori e i Ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, anche con retribuzione, le seguenti attività:
- a) attività di valutazione e di referaggio;
 - b) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ivi compresi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, conferenze;
 - c) attività pubblicistiche ed editoriali quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - d) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - e) lezioni di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici nei corsi di studio curriculari universitari;
 - f) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
 - g) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita;
 - i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - j) attività di carattere artistico e sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
 - k) partecipazione a commissioni di studio, di concorso o di esame, valutazione del personale presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro;
 - l) perizie e consulenze tecniche affidate dall'autorità giudiziaria o da una delle parti;
 - m) altri incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.
2. Fatte salve le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i Professori e i Ricercatori sono tenuti a comunicare annualmente al Rettore e al Direttore di Dipartimento committenza, oggetto e tipologia dell'incarico e periodo di svolgimento, relativamente agli incarichi di cui al precedente comma che siano stati loro conferiti. Il Rettore effettua la predetta



comunicazione, relativamente agli stessi incarichi da lui espletati, al Senato Accademico.

Art. 5

(Attività compatibili e soggette ad autorizzazione per i Professori e Ricercatori a tempo pieno)

1. Lo svolgimento di incarichi esterni diversi da quelli contemplati negli articoli 3 e 4 deve essere preventivamente autorizzato dal Rettore. Sulle richieste avanzate dal Rettore si pronuncia il Senato Accademico.
2. I Professori e i Ricercatori a tempo pieno in particolare possono, previa autorizzazione del Rettore:
 - a) svolgere attività e funzioni didattiche e di ricerca presso enti pubblici e privati con o senza scopo di lucro;
 - b) svolgere incarichi didattici, anche a titolo gratuito, configurabili come titolarità di insegnamento o di moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo e secondo livello, presso altre Università a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento interessato.
 - c) svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - d) assumere incarichi istituzionali e gestionali in società cooperative;
 - e) assumere incarichi istituzionali, gestionali e di controllo in società, fondazioni o enti, pubblici e privati, anche a scopo di lucro, comprese le persone giuridiche costituite o partecipate dal Politecnico, purché essi conseguano a nomina ovvero designazione diretta da parte di enti pubblici o del Politecnico, ferma in ogni caso l'assenza di vincolo di subordinazione;
 - f) costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, secondo le modalità e la disciplina prevista dal Regolamento per la costituzione di "spin-off del Politecnico di Torino" e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi;
 - g) partecipare a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché svolgere attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare;
 - h) assumere cariche istituzionali presso enti e società aventi scopo di lucro, purché senza deleghe e non esecutive o comunque riconducibili alla figura del presidente (onorario) non operativo o dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 o quale componente di organismi di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
3. I Professori e i Ricercatori possono svolgere, senza necessità di ulteriore autorizzazione, le attività espressamente previste da convenzioni stipulate dall'Ateneo nelle quali tale autorizzazione è indicata in modo esplicito.



Art. 6

(Attività compatibili e soggette ad autorizzazione ed attività libere per i Professori e Ricercatori a tempo definito)

1. I Professori e Ricercatori a tempo definito possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore:
 - a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 240/2010 a seguito di parere favorevole del Consiglio del Dipartimento;
 - b) incarichi didattici presso altre Università, anche a titolo gratuito, configurabili come titolarità di insegnamento o di moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo e secondo livello, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Le attività indicate all'art. 4 e 5, ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 1, e le attività professionali, anche continuative, possono essere liberamente svolte e non sono soggette a preventiva autorizzazione e comunicazione. I professori e ricercatori a tempo definito, prima dell'accettazione degli incarichi, verificano attentamente l'assenza di conflitti di interesse con l'Ateneo.

Art. 7

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è richiesta dal Professore o Ricercatore che intende assumere l'incarico ovvero dal soggetto che intende conferire l'incarico, nel rispetto delle competenze stabilite dal presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione è presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico.
3. La richiesta dovrà contenere:
 - a) il soggetto committente;
 - b) l'oggetto dell'incarico, la durata e l'impegno presumibilmente richiesto;
 - c) l'ammontare dell'eventuale compenso previsto o presunto per l'intera attività;
 - d) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali;
 - e) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità che l'incarico in questione non è in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso il Politecnico.
4. La richiesta deve essere corredata dal parere favorevole del Direttore del Dipartimento relativo alla compatibilità dell'incarico con l'assolvimento dei compiti istituzionali e l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 2.
5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento, motivato



in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando lacune o incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti all'istante, il termine è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.

6. Qualora il Professore o Ricercatore presti temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dal Politecnico, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere per l'amministrazione di appartenenza è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa.
7. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali modifiche negli elementi essenziali di incarichi già autorizzati.

Art. 8

(Reclami)

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Rettore che comunicherà la propria decisione all'interessato entro trenta giorni.

Art. 9

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo per effettuare controlli anche a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti e al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Nel caso di incarichi svolti da un Professore o Ricercatore in termini difformi da quelli autorizzati, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato dal percettore all'Ateneo.
3. Qualora l'amministrazione accerti difformità relative all'autorizzazione precedentemente concessa, il Politecnico potrà disporre la revoca, ferme restando le eventuali ulteriori azioni ai sensi del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Politecnico di Torino.

Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla sua entrata in vigore.